

I.I.S. Maxwell - Settembrini
Milano

VADEMECUM PER ESAMI DI STATO ALUNNI DSA

Sommario

1. Indicazioni generali per Coordinatori di classe e Docenti

2. Normativa esami di Stato alunni DSA

➤ D.P.R. 22 giugno 2009 - nr 122

➤ D.M. 12 luglio 2011 - nr 5669

➤ O.M. 2 maggio 2018 - nr 350

Maggio 2018

Parte 1

INDICAZIONI GENERALI PER COORDINATORI DI CLASSE E DOCENTI

Per organizzare il lavoro di preparazione all'Esame di Stato, tenendo in considerazione tutti gli aspetti legati alle tematiche riguardanti gli alunni DSA, si suggerisce di predisporre quanto segue:

- I Docenti Coordinatori dovranno verificare la presenza della certificazione originale relativa all'alunno, depositata in Segreteria Didattica, attestante la Diagnosi di *“disturbi specifici dell'apprendimento”*
- In relazione alla normativa relativa a *“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli Esami di Stato”*, il Consiglio di classe dell'ultimo anno di corso elabora, entro il 15 maggio, per la Commissione d'esame, un apposito *<Documento di presentazione alunni DSA agli Esami di Stato>*, relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso, che sarà allegato (ma non pubblicato sul sito) al Documento del 15 maggio della classe.
Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi (schemi, mappe e/o formulari), le prove simulate effettuate durante l'anno, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i Consigli di classe ritengano significativo e utile ai fini dello svolgimento degli esami. Nel corso della riunione preliminare il sopracitato *<Documento di presentazione alunno>* sarà consegnato alla Commissione d'esame insieme al PDP (quest'ultimo in formato digitale *pdf) elaborato all'inizio dell'anno scolastico dal Cdc
- I Docenti di alunni con diagnosi di DSA negli esami finali dovranno applicare le stesse metodologie utilizzate durante l'anno *senza comunque somministrare prove differenziate* rispetto alla classe; potranno invece essere adottati tempi aggiuntivi, strumenti informatici e quant'altro serva per favorire il buon esito della prova
- I Docenti dovranno segnalare, per gli alunni DSA, nel Verbale di Scrutinio di ammissione all'Esame di Stato, gli *<strumenti compensativi>* e la necessità di *<prevedere tempi più lunghi>* di quelli ordinari, per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, utilizzati nelle prove e nelle simulazioni, *“rinviando alla Commissione d'esame la scelta di utilizzare gli strumenti compensativi e la tempistica delle prove come indicato nel PDP”* adottando criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma
- Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un *Tutor* che possa leggere i testi delle prove scritte, ove necessario e solo nel caso durante l'anno sia stata seguita questa procedura
- La Commissione d'esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con DSA, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in

sede di valutazione delle altre due prove scritte; i membri della Commissione hanno la funzione di far rispettare questo dovere

- Al candidato sarà consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici *SOLO* nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche anche nel corso dell'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità delle prove
- Gli eventuali schemi, mappe e/o formulari ammessi, saranno i medesimi utilizzati durante il corso dell'anno; dovranno essere redatti personalmente a mano dall'allievo, condivisi, approvati e controfirmati dal docente di disciplina stesso.
Tali schemi, mappe e/o formulari saranno poi allegati al *Documento di presentazione alunno DSA*
- In casi rari al candidato può essere consentita la dispensa della prova scritta della Lingua Straniera solo nel caso che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - Sia esplicitamente evidenziato nella Diagnosi sanitaria depositata a scuola
 - Sia stata depositata in Segreteria una formale richiesta da parte dei genitori o dallo studente se maggiorenne
 - Vi sia il parere favorevole del Cdc verbalizzato e presente nel PDP
- La valutazione deve essere coerente con gli interventi pedagogici – didattici attuati durante l'anno scolastico, deve consentire all'alunno DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria

Parte 2

NORMATIVA ESAMI DI STATO ALUNNI DSA

D.P.R. 22 giugno 2009 - nr 122

**Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti
per la valutazione degli alunni**

Art. 10

Valutazione degli alunni con Difficoltà Specifica di Apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con Difficoltà Specifiche di Apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

D.M. 12 luglio 2011 – nr 5669

**Decreto recante il “Regolamento applicativo” della Legge nr 170/10
sui diritti degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)**

Art. 6

Forme di verifica e di valutazione

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti

piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. nr 323/1998. ¹

¹ D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323

“Regolamento applicativo [**] degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”
Art.13 (Certificazioni)

1. (Regolamento) La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione Europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

[**] Legge 425/97 “Riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”

ORDINANZA MINISTERIALE

n. 350 del 2 maggio 2018

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie Anno scolastico 2017/2018

Art.23 - Esame dei candidati con DSA e BES

1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. n. 122/2009 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al D.P.R. n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiori.

2. I candidati con certificazione di **Disturbo Specifico di Apprendimento** (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998.

Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo 22.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.